



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI DOCENZA

La Fondazione Mondinsieme, rappresentata legalmente dal Presidente Matteo Rinaldini, nato a Reggio Emilia il 17/06/1976 e domiciliato per la sua carica presso la sede della Fondazione, Via Marzabotto 3, Reggio Emilia - codice fiscale 91153530356

E

Valentina Ruini nata a Reggio Emilia il 28/12/1988, residente a Reggio Emilia, in Via Vittorio Saltini N.5, C.F. RNUVNT88T68H223C

PREMESSO

- che l'incarico riguarda lo svolgimento di un'attività di insegnamento della lingua italiana L2, nell'ambito del progetto "ALI - Accompagnamento Lingua Italiana" 2016-2017;
- che il progetto si inserisce all'interno dell'accordo di collaborazione per l'integrazione linguistica e sociale dei cittadini stranieri e per il potenziamento della rete territoriale "diritto di parola", tra il comune di Reggio Emilia e soggetti istituzionali e del terzo settore attivi nell'ambito di azioni di integrazione linguistica, approvato con con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 09.05.2016 e sottoscritto dalle parti coinvolte, tra cui la Fondazione Mondinsieme, in data 10.05.2016;
- che per le attività suddette sono previste prestazioni professionali specifiche di n. 3 incarichi esterni da ricercarsi attraverso un bando di concorso;
- che la procedura di selezione attraverso bando è consistente, per ciascun candidato, nella valutazione dei titoli, di una prova scritta individuale e di una prova orale collettiva, ha prodotto una graduatoria di soggetti idonei e che Valentina Ruini è risultata in seconda posizione con un punteggio di 79/100;
- che l'incarico prevede circa 100 ore di docenza frontale con un gruppo classe e circa 12 ore di coordinamento, per un totale complessivo di circa 112 ore (verranno riconosciute solo le ore effettivamente svolte, documentate in un foglio ore sottoscritto dal contrattista e dal coordinatore del progetto per il Comune di Reggio Emilia);
- che per dette prestazioni verrà corrisposto al contrattista un compenso lordo onnicomprensivo di imposte, spese ed oneri accessori di € 30 orari.



SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera professionale di cui le premesse costituiscono parte integrante.

Il presente contratto è valido dal 30 Novembre 2016 al 30 Giugno 2017.

Il pagamento avverrà in due tranches: la prima entro il 31 Marzo 2017 e la seconda entro il 30 Giugno 2017. Per il pagamento di ciascuna tranche verrà richiesta la presentazione del foglio ore, sottoscritto dal contrattista e dal coordinatore del progetto per il Comune di Reggio Emilia.

In caso di controversie il foro competente è quello di Reggio Emilia.

Reggio Emilia,

FONDAZIONE MONDINSIEME
MATTEO RINALDINI

IL CONTRATTISTA
VALENTINA RUINI

Acquisizione del consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003¹

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003:

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?

Do il consenso Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?

Do il consenso Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?

Do il consenso Nego il consenso

Firma

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da organizzazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.